

CRISI D'IMPRESA

Conversione in legge del Decreto Liquidità e crisi d'impresa

di **Francesca Dal Porto**

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >

Sulla **Gazzetta ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020** è stata pubblicata la **L. 40/2020** *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*.

Sulla stessa Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il testo del **D.L. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”)** coordinato con la **legge di conversione**.

A norma dell'[articolo 15, comma 5, L. 400/1988](#) (*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Tra le modifiche di maggior interesse, con il presente contributo se ne vogliono segnalare, in particolare, **due**, contenute nel **capo II** recante **“Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19”**. L'[articolo 9](#) contiene disposizioni in materia di **concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione**: rispetto alla vecchia formulazione, con la quale era stato previsto che i termini di adempimento, aventi scadenza nel periodo tra il **23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021**, fossero **prorogati di sei mesi**, la legge di conversione **amplia la fattispecie**. In primo luogo, **è esteso il periodo temporale di riferimento**: nella legge di conversione non si parla più di un arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 ma di termini di adempimento aventi scadenza **in data successiva al 23 febbraio 2020**. In secondo luogo, le **fattispecie cui la moratoria risulta applicabile sono più ampie**.

L'originario [articolo 9 D.L. 23/2020](#) faceva riferimento ai **concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione** ex [articolo 182 bis L.F.](#) Con la legge di conversione, di fatto, trova regolamentazione un'**interpretazione estensiva dell'articolo 9**, che, fin da subito, era stata proposta (si veda il contributo della scrivente **[“Accordi e piani del consumatore: moratoria dei](#)**

termini", in linea con alcune pronunce giurisprudenziali): la **moratoria dei termini di adempimento** coinvolge non solo quelli dei **concordati preventivi** e degli **accordi di ristrutturazione** ex [articolo 182 bis L.F.](#) ma anche quelli degli **accordi di composizione della crisi** e dei **piani del consumatore omologati**, prorogandoli di sei mesi.

La legge di conversione interviene correggendo una distorsione, frutto probabilmente di una dimenticanza: la moratoria deve poter essere utilizzabile anche **nell'ambito degli strumenti propri del sovraindebitamento**, ossia:

- per gli **accordi di composizione della crisi** omologati ex [articolo 12 L. 3/2012](#);
- per i **piani del consumatore** omologati ex [articolo 12 bis L. 3/2012](#).

La **ratio** della norma è evidente: si vuole evitare che, a causa della emergenza sanitaria da Covid-19, piani del consumatore e accordi di composizione omologati e sempre onorati nelle scadenze previste (si pensi al classico caso del piano di pagamento rateale), rischino di saltare a cause delle **contingenti difficoltà che il soggetto sovraindebitato si trovi ad attraversare**.

Ad esempio, l'avvio della **cassa integrazione per il sovraidebitato** o la necessità di ricorrere ai **congedi parentali**, con l'ovvio risultato di avere un **abbattimento significativo delle entrate finanziarie mensili**, potrebbero **compromettere inevitabilmente la capacità di rispettare il piano di pagamento omologato**.

La possibilità di ottenere una **moratoria di sei mesi**, nel senso di un vero e proprio **allungamento del piano di pagamento rateale originario**, senza modificare il numero delle rate, ha l'obiettivo di **non disperdere i sacrifici e i risultati ottenuti fino ad oggi**.

Il **comma 5 bis** dell'[articolo 9](#) della legge di conversione prevede, inoltre, un'altra importante modifica: il debitore che, **entro il 31 dicembre 2021**, in un procedimento per **concordato preventivo "con riserva"** ex [articolo 161, comma 6, L. F.](#) o di **proposta di accordo di ristrutturazione** ex [articolo 182-bis, commi 6 e 7, L.F.](#), abbia ottenuto la **concessione del termine per presentare la proposta e il piano o l'accordo di ristrutturazione**, può, entro tale termine, **depositare rinuncia alla procedura** dichiarando di aver predisposto un **piano di risanamento** ex [articolo 67, comma 3, lettera d\), L.F.](#), **pubblicato nel registro delle imprese**, producendo la documentazione relativa alla pubblicazione.

In questo caso, il Tribunale, **verificata la completezza e la regolarità della documentazione**, dichiara **l'improcedibilità del ricorso per concordato preventivo in bianco** o di proposta di accordo di ristrutturazione.

La **ratio** della norma è, con tutta probabilità, quella di **agevolare, con il più ampio ventaglio di possibilità, le imprese in crisi** (di cui si attende un incremento esponenziale) nella scelta dello strumento più idoneo da utilizzare: dando loro la possibilità di cambiare percorso una volta intrapresa una certa strada.

La **Legge fallimentare**, all'[articolo 161, comma 6](#), ammette già la possibilità per il debitore che abbia fatto accesso al **concordato "con riserva"** di depositare un **accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182 bis L.F.** (anziché una domanda di concordato preventivo).

La legge di conversione del Decreto Liquidità aggiunge la **possibilità**, per il soggetto che abbia presentato domanda di concordato "con riserva" o di accordo di ristrutturazione dei debiti ex [articolo 182 bis L.F.](#), di **cambiare strada** e di **perseguire quella dei piani attestati di risanamento** ex [articolo 67, comma 3, lett. d\), L.F.](#)

Quale sia l'effettiva portata della norma è oggi **difficile immaginare**, anche perché il **piano attestato di risanamento** è uno **strumento molto diverso dagli altri due**: la possibilità concessa, quindi, forse potrebbe essere di **vero ausilio** per quei soggetti che, nel momento di deposito della **domanda di concordato "con riserva"** o di **pre accordo di ristrutturazione**, debbano ancora davvero **valutare termini e contenuti di una proposta ai creditori**.

Altra novità della legge di conversione degna di rilievo è quella prevista dall'**articolo 10** in materia di **"Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza"**.

Con la legge di conversione, di fatto, è attuata **una stretta sulla misura prevista col Decreto Liquidità di improcedibilità delle istanze di fallimento**.

È precisato che **l'improcedibilità per le istanze di fallimento** depositate nel periodo **tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, non si applica**:

- al **ricorso presentato dall'imprenditore in proprio**, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di Covid-19;
- all'istanza di fallimento da chiunque formulata derivante dagli [articoli 162, comma 2 \(inammissibilità del concordato preventivo\)](#), [173, comma 2 e 3 \(revoca dell'ammissione al concordato preventivo\)](#), e [180, comma 7 \(mancata omologazione del concordato preventivo\)](#) L.F.;
- alla **richiesta presentata dal pubblico ministero** quando nella medesima è fatta domanda di **emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma 8, L.F.** o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'[articolo 7, numero 1\), L.F.](#)

Anche il **comma 3 dell'articolo 10** è stato modificato, prevedendo che, quando, dopo la dichiarazione di improcedibilità di cui al **comma 1, faccia seguito**, entro il **30 settembre 2020**, la **dichiarazione di fallimento**, il periodo tra il **9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64** (inefficacia degli atti a titolo gratuito), [65](#) (inefficacia dei pagamenti di crediti che scadono il giorno della dichiarazione di fallimento o successivamente), [67, comma 1 e 2](#) (revocatoria degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie), [69-bis](#) e [147](#) (fallimento dei soci di una s.r.l.) **L.F.**

La **ratio** di tale norma è quella di evitare che il blocco delle istanze produca **conseguenze**

irreversibili; essa dispone che il periodo tra il **9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 non venga computato nei termini di cui agli articoli citati**: quando il termine cade **durante o dopo il periodo di sospensione** sarà **prorogato per un periodo corrispondente**, evitando che il curatore, il creditore o il pubblico ministero decadano definitivamente dalle possibilità concesse dagli articoli oggetto della disposizione.